

Per i contributi c'è il tetto del 10% delle spese

Le istruzioni

Domande dal 2 al 31 ottobre
Potranno essere presentate
anche dagli eredi

Giorgio Gavelli

È tutto pronto per la presentazione dell'istanza volta all'ottenimento del contributo a fondo perduto sui lavori agevolati con il superbonus del 90%: potrà essere presentata (anche tramite intermediario abilitato) tra il 2 e il 31 ottobre prossimo, mediante il modello approvato con il provvedimento direttoriale delle Entrate n. 332648/2023.

Il contributo – che spetta in presenza di una pluralità di requisiti sia soggettivi che oggettivi, riepilogati nell'articolo a fianco – è stato introdotto dall'articolo 9, comma 3, del decreto Aiuti quater (Dl n. 176/2022) per spingere all'effettuazione dei lavori (anche condominiali) i nuclei familiari a basso reddito destinatari di questo superbonus ridotto, rendendo possibile un introito tale da compensare (totalmente o, più spesso, parzialmente) la quota di intervento destinata a rimanere a carico del committente.

La disposizione istitutiva prevedeva un decreto attuativo del Mef (Dm 31 luglio 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto), il quale, a sua volta, rinvia per

dell'agenzia delle Entrate, che ha approvato il modello di istanza e le relative istruzioni. Ricordiamo che il contributo – che non concorre all'imponibile Irpef – ha un plafond complessivo di 20 milioni di euro e, singolarmente, ha un tetto del 10% delle spese sostenute nel limite di 96mila euro, direttamente e/o come imputazione di quota di lavori condominiali (quindi, al massimo 9.600 euro).

In caso di più soggetti partecipanti alla spesa (coniugi, fratelli, comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile), il limite massimo per ciascun richiedente è ridotto, applicando la percentuale derivante dal rapporto tra l'importo della spesa sostenuta dal richiedente e l'importo complessivamente sostenuto dai vari soggetti aventi diritto. Nel caso in cui gli importi richiesti con le istanze superino complessivamente il plafond, l'erogazione del contributo (che avverrà a cura delle Entrate con accredito sul conto corrente bancario o postale indicato nel modello, intestato o cointestato al richiedente) viene ripartita proporzionalmente, con un minimo del 10% di quanto richiesto.

Il modello può essere presentato anche dall'erede del soggetto che, in presenza dei requisiti, ha sostenuto la spesa agevolabile ed è deceduto prima della presentazione dell'istanza, a condizione che l'erede conservi la detenzione materiale e diretta dell'immobile agevolabile.

